



CONFINDUSTRIA CANAVESE
Associazione Industriali del Canavese

STATUTO

*Approvato dal Consiglio Generale dell'11 settembre 2020
Ratificato in Assemblea Generale il 25 settembre 2020*

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE E PROFILO ORGANIZZATIVO

Costituzione, vision e mission	art. 1
Attività istituzionali	art. 2

TITOLO II – SOCI

Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	art. 3
Rapporto associativo	art. 4
Diritti e doveri	art. 5
Sanzioni	art. 6

TITOLO III - GOVERNANCE

Organi associativi	art. 7
Assemblea	art. 8
Consiglio generale	art. 9
Consiglio di Presidenza	art. 10
Presidente	art. 11
Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione	art. 12
Organi di controllo	art. 13

TITOLO IV – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Categorie merceologiche	art. 14
Zone	art. 15
Comitato Piccola Industria	art. 16
Gruppo Giovani Imprenditori	art. 17

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Direttore Generale	art. 18
Fondo Comune	art. 19
Bilancio preventivo e consuntivo	art. 20
Modifiche statutarie e scioglimento	art. 21
Disposizione di rinvio	art. 22

ALLEGATO - Elenco dei Comuni del Canavese

TITOLO I - COSTITUZIONE E PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Costituzione, vision e mission

E' costituita una Associazione fra le imprese industriali del Canavese denominata "CONFINDUSTRIA CANAVESE – Associazione Industriali del Canavese" e, in forma abbreviata, "CONFINDUSTRIA CANAVESE".

Confindustria Canavese ha sede legale in Ivrea, aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Canavese esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Canavese è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Canavese:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;



2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. designare e nominare propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organizzazioni in cui sia richiesta o sia utile la rappresentanza degli interessi delle aziende associate;
5. coordinare la sua attività con quella delle associazioni territoriali della Regione
6. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Canavese non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Canavese le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Canavese, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.



Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- soci effettivi
- soci ordinari di territorio
- soci aggregati.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio del Canavese (vedi elenco allegato 158 Comuni di riferimento) o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio del Canavese stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio del Canavese o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio del Canavese stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di Confindustria Canavese.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Canavese e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

La quota di partecipazione a Confindustria Canavese è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 4 – Rapporto associativo

1. La qualità di socio si acquista mediante domanda scritta diretta all'Associazione secondo le modalità e con i contenuti previsti dal Regolamento di attuazione.
2. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei Valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3,



sulla domanda delibera il Consiglio di Presidenza a scrutinio palese. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo che per l'ammissione di imprese alle quali attribuire lo status di soci ordinari di territorio, per cui è necessaria la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei voti presenti.

4. L'accoglimento della domanda comporta l'appartenenza a tutti gli effetti dell'azienda all'Associazione dalla stessa data.
5. L'adesione impegna comunque il socio per il periodo decorrente dalla ammissione e sino alla scadenza dell'anno civile immediatamente successivo. In mancanza di disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, l'adesione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno. Il socio potrà comunicare disdetta almeno sei mesi prima di ogni scadenza annuale.
6. La disdetta dovrà venire formulata per iscritto mediante racc. a.r. o mezzo equivalente.
7. Le modalità di impugnazione delle decisioni in materia di adesione nonché le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Canavese e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Canavese comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;



- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Canavese ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Se più imprese con sede sociale o unità produttive localizzate in Canavese sono riconducibili ad un'unica proprietà o a un unico gruppo collegato, esse sono tenute ad associarsi tutte a Confindustria Canavese. Si intende esistente un gruppo collegato se tra i soggetti sussistono le condizioni (controllo o collegamento) di cui all'art. 2359 del codice civile e successive modifiche, se tra i soggetti sono presenti gli stessi soci o la stessa maggioranza dei soci oppure sussistono collegamenti organizzativi e finanziari tali da far presumere un medesimo coordinamento.

Sussiste collegamento anche nelle ipotesi di società sottoposte alla direzione e al coordinamento (artt. 2947 bis e segg. codice civile) di altre società associate. Per i gruppi industriali e per le imprese multilocalizzate si fa riferimento agli appositi regolamenti adottati dalla Confindustria.

Art. 6 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi di Confindustria Canavese:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza



- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima dell'Assemblea.

Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I voti sono attribuiti con il seguente calcolo:

- 1 voto per le imprese che versano la quota minima;
- 2 voti per le imprese che versano fino a 10 volte la quota minima;
- 3 voti per le imprese che versano fino a 40 volte la quota minima;
- 4 voti per le imprese che versano oltre 40 volte la quota minima.

Ad ogni socio effettivo, purché in regola con gli obblighi statutari, indipendentemente dall'entità del contributo pagato e dalle modalità di calcolo applicate, spetterà comunque almeno un voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri e il Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.



Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio in alternanza con l'elezione del Consiglio generale, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio in alternanza con l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, i componenti elettivi del Consiglio generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 – Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto dai seguenti membri:

- 1) il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, i tre Past President precedenti all'ultimo, purché ancora tutti espressione di impresa regolarmente associata e privi di incarichi politici, i Presidenti delle componenti territoriali (qualora venissero istituite) e merceologiche;
- 2) i seguenti componenti elettivi:
 - a. due membri del Comitato Piccola Industria (oltre al Presidente),
 - b. un membro del Gruppo Giovani Imprenditori (oltre al Presidente)
 - c. un seggio aggiuntivo alle merceologiche che superano il 10% della base associativa e un secondo seggio aggiuntivo al superamento del 25% della base associativa in termini di numerosità d'impresе (oltre al Presidente)
- 3) da tre a cinque componenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci
- 4) un membro nominato dal Presidente.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri. Possono essere inoltre previsti inviti permanenti del Presidente nel limite di 1/5 rispetto ai componenti elettivi.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri due quadrienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità,



decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- h) ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza
- i) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- j) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- k) determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
- l) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- m) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- n) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- 1) il Presidente
- 2) Da tre a cinque Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile fino ad un massimo di otto anni consecutivi di permanenza in carica;
- 3) i Vice Presidenti di diritto ovvero i Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori;

I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della loro carica.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento



strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione o delegare l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- i) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione;
- j) deliberare le sanzioni di sospensione;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio in alternanza all'elezione del Consiglio Generale, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Si precisa che l'efficacia della modifica alla durata della carica del Presidente decorrerà dalla fine del prossimo biennio di mandato.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;



- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione.

La Commissione di designazione presiede al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l'elezione del Presidente, ed è composta dai tre Past President immediatamente precedenti, purché facenti parte di aziende associate ed in regola con la contribuzione, e, in caso di impossibilità i Past President precedenti.

La Commissione deve insediarsi quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata massima di sei settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale; le suddette autocandidature necessitano di essere sostenute da almeno il 10% dei voti assembleari.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 15% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono sei e i Revisori contabili sono tre di cui uno con qualifica di Revisore Contabile.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio in alternanza all'elezione del Presidente.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro e di Revisore sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Probiviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.



TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 – Categorie merceologiche

Le imprese associate sono suddivise in categorie/sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni categoria/sezione elegge un Presidente ed un Consiglio.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 15 – Zone

1. Il Consiglio Generale può istituire sul territorio articolazioni zonali, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Il funzionamento delle zone è disciplinato dal Regolamento attuativo di Confindustria Canavese.

Art. 16 – Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre 100 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

Art. 17 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 18 – Direttore Generale



Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Al Direttore, dal Presidente e previa delibera del Consiglio di Presidenza, possono essere attribuiti poteri e responsabilità nell'ambito della gestione dei rapporti concernenti l'Associazione, fissandone i relativi limiti.

Può essere affiancato da un Vice Direttore nominato, su sua proposta, dal Consiglio di Presidenza.

Art. 19 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Canavese.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 20 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 21 – Modifiche statutarie e scioglimento



Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 22 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

ALLEGATO Elenco dei Comuni del Canavese

***Approvato dal Consiglio Generale dell'11 settembre 2020
Ratificato in Assemblea Generale il 25 settembre 2020***

IL PRESIDENTE
Patrizia Paglia